

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., previa richiesta di preventivo, del servizio relativo alle indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, lungo il tracciato del 2° lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 'del Tonale e della Mendola', in comune di Verdello (BG).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.** (di seguito "**CAL**" o la "**Società**"), in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia, è stata individuata quale soggetto incaricato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del "Lotto 2 della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 'del Tonale e della Mendola', in Comune di Verdello (BG)" (di seguito "**Intervento**"), in diretta continuità con il Lotto 1 della medesima Variante;
- b)** in data 29 aprile 2022 è stato sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Verdello e **CAL** un Accordo di collaborazione (ex art. 15 della L. n. 241/1990, ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 10 ter, comma 2, della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001), che individua in **CAL** la stazione appaltante per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'Intervento;
- c)** vista la valutazione preliminare del rischio archeologico del tracciato, che ha individuato un rischio archeologico alto per un tratto del Lotto 2, su richiesta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia (di seguito la "**Soprintendenza**"), in fase di progettazione esecutiva sono stati realizzati una serie di sondaggi archeologici preliminari, che hanno messo in luce alcune evidenze archeologiche;
- d)** considerate le caratteristiche delle evidenze archeologiche messe in luce, in data 24 novembre 2022 (prot. 0023419-P) la **Soprintendenza** ha rilasciato il proprio parere favorevole al progetto dell'Intervento, per quanto attiene al profilo archeologico, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *“area prospiciente la Cascina Nervio, tra via Vittore Daminelli e il fosso a ovest, dove i sondaggi archeologici hanno messo in luce tracce insediative di età romana (come da relazione tecnica della ditta archeologica incaricata): su tutto l’ingombro della nuova tangenziale, compresi i fossi di guardia, prima della realizzazione delle opere dovrà essere effettuata con assistenza continuativa di ditta archeologica in possesso dei titoli di legge la rimozione dell’arativo superficiale mediante mezzo meccanico dotato di benna liscia fino al rinvenimento del deposito archeologico; l’area dovrà dunque essere oggetto di pulizia manuale, documentazione e scavo archeologico stratigrafico da parte della ditta archeologica incaricata sotto la direzione scientifica dello scrivente Ufficio (ai sensi dell’art. 88 c.1 del D.Lgs. 42/2004) fino all’esaurimento della stratificazione di interesse archeologico; [...]”;*
- *la ditta archeologica incaricata dovrà produrre documentazione di tutti gli interventi secondo gli standard definiti da questa Soprintendenza.”*

CONSIDERATO CHE

- e) la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l’espletamento integralmente interno delle prestazioni necessarie per recepire le prescrizioni di cui alla precedente lett. d), in quanto le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall’attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;
- f) si rende, pertanto, necessario ricorrere all’affidamento in oggetto a soggetti esterni qualificati;

PREMESSO ALTRESÍ CHE

- g) al fine di ottemperare a quanto indicato alla precedente lett. d), **CAL** necessita pertanto di avvalersi di un soggetto esterno per il servizio relativo alle indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza;
- h) più precisamente, il servizio consiste nello svolgimento delle indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, con parere prot. 23491 del 24 novembre 2022, nell’area prospiciente la Cascina Nervio, tra via Vittore Daminelli e il fosso a ovest, lungo il tracciato del 2° lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 ‘del Tonale e della Mendola’, in comune di Verdello (BG) (di seguito il **“Servizio”**). Nel dettaglio, il Servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
 - i. pianificazione preliminare delle modalità d’intervento archeologico, in accordo con Committenza, Direzione Lavori e Soprintendenza;
 - ii. assistenza archeologica durante la rimozione dello strato vegetale superficiale (scotico), effettuata mediante mezzo meccanico dotato di benna liscia;

- iii. pulizia, documentazione e scavo archeologico stratigrafico delle evidenze archeologiche rinvenute fino all'individuazione dello strato sterile;
- iv. rielaborazione dati raccolti e redazione di una relazione tecnico scientifica, archivio fotografico, planimetrie di fase, elenco unità stratigrafiche, elenco dei materiali archeologici recuperati, schede US, tutto elaborato secondo gli standard di consegna richiesti dalla Soprintendenza;

DATO ATTO CHE

- i) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Area Tecnica, ha stimato che il **Contratto** relativo all'affidamento in oggetto avrà durata fino all'avvenuto nulla osta da parte della Soprintendenza, che, ad oggi, si stima avverrà entro **120 (centoventi) giorni** decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del **Servizio**;

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- j) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato, per l'affidamento in oggetto, l'importo complessivo massimo pari a **Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)**, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. nelle misure di legge, di cui:
 - 1) Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo stimato per le prestazioni di cui alla precedente lett. h) punti i., ii. e iii.;
 - 2) Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo stimato per le prestazioni di cui alla precedente lett. h), punto iv.;
 - 3) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo calcolato sommando l'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario rispetto all'importo stimato pari a Euro 4.000,00, per la prestazione di cui alla presente lett. j) punto 2), all'importo pari a Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, per prestazioni oggetto del contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento, eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- k) I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00.
- l) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo di cui alla precedente lett. j) in base alle prestazioni richieste, a partire dal tariffario nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi del mese di ottobre 2011.
In particolare, i) l'importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), di cui alla precedente lett. j) punto 1), è stato stimato considerando una tariffa giornaliera per singolo operatore pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ossia applicando alla tariffa giornaliera per Archeologo

Collaboratore (3° livello), pari ad Euro 224,00 (duecentoventiquattro/00), di cui all'art. 5.2 del suddetto tariffario, una percentuale di rivalutazione pari al tasso di inflazione media Italia per gli anni dal 2012 al 2022, pari complessivamente al 10,75%, corrispondente pertanto ad una tariffa giornaliera arrotondata oggetto di riduzione pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), dato che il suddetto tariffario è dell'anno 2011; la tariffa giornaliera così stimata è stata applicata considerando l'impiego di massimo n. 3 (tre) operatori per numero massimo di giornate lavorative per singolo uomo pari a massimo n. 20 (venti), ossia per un totale massimo di n. 60 (sessanta); *ii*) l'importo pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00), di cui alla precedente lett. j) punto 2), è stato stimato considerando, secondo l'art. 5.2 del suddetto tariffario, una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per le attività di cui alla precedente lett. h, punto i., ii. e iii., stimate in n. 20 giornate;

- m) l'importo complessivo massimo stimato di cui alla precedente lett. j) è onnicomprensivo, e comprende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione del Servizio, incluse tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal Contratto secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) tutte le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, comprese le spese e gli oneri accessori. Con riferimento alle spese di viaggio sostenute in relazione alla partecipazione alle riunioni presso la sede di CAL o presso la sede di altri enti e soggetti terzi non è previsto alcun rimborso;

DATO INFINE CHE

- n) viste le capacità tecnico-specialistiche richieste per l'espletamento delle prestazioni, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che le prestazioni oggetto dell'affidamento debbano essere eseguite da un **archeologo**, in possesso di Diploma di laurea e specializzazione in archeologia con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito delle indagini e prove archeologiche (di seguito il "**Professionista Esecutore**");
- o) l'affidatario sarà obbligato a comunicare tempestivamente a **CAL** l'eventuale necessità di modifica del **Professionista Esecutore** del presente affidamento e tale variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di **CAL** e mediante l'impiego di una figura professionale in possesso delle qualifiche e competenze sopra indicate;
- p) il Responsabile Unico del Procedimento, considerati la durata e l'importo del contratto, ritiene di non dover richiedere all'Affidatario una garanzia definitiva, e di non subordinare la mancata richiesta ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, considerata anche la richiesta della polizza RC Professionale, ma solo una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale con massimale di copertura della polizza di importo

almeno pari a **Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività professionale di cui al Contratto e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, imputabili all'Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di terzi;

- q) il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la tipologia di affidamento, ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione sostitutiva (e non il DGUE) al fine di semplificare la relativa compilazione;

RICHIAMATI

- r) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "**Codice**") come modificato dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
- s) l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- t) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- u) l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021*";
- v) l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, [...], fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, [...]*";
- w) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di

- lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- x) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, secondo cui “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
- y) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...)”;
- z) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 4.3.1 secondo cui “In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;
- aa) il documento pubblicato sul sito internet dell'ANAC in data 7 agosto 2020, recante “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”, dove, con riferimento agli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, si afferma che “deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o

- più operatori economici” e che “rimangono applicabili ... le Linee Guida n. 4”;*
- bb)** l'art. 8.3 del Regolamento, in base al quale *“Qualora venga adottata la Determina unica o l'Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell'affidatario è contenuta nel suddetto atto”;*
 - cc)** l'art. 10.1 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture – Pro 35 (di seguito la “Procedura applicativa”), per cui *“Per gli affidamenti relativi agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo, nonché relativi a incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, la procedura di affidamento è definita in base alle soglie riportate nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2”;*
 - dd)** l'art. 2.1, secondo periodo della Procedura applicativa, per cui *“Qualora la Determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 30 giugno 2023 (o entro la data eventualmente modificata), si applicano le soglie di riferimento di cui all'Allegato 2”;*
 - ee)** l'art. 8.3 della Procedura applicativa, per cui *“Al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 8.2, è ammesso altresì l'affidamento diretto senza previa richiesta di più preventivi: [...] ii) nel caso in cui risulti necessario affidare il servizio/fornitura ad uno specifico operatore economico per motivi di necessità tecnica e/o operativa, per particolari caratteristiche o specificità del bene/servizio; [...] Nei casi di cui alle precedenti lettere ii) e iii) il RUP deve motivare la sussistenza delle suddette circostanze e la scelta effettuata.”;*
 - ff)** l'art. 8.5 della Procedura applicativa, per cui *“L'individuazione da parte del RUP degli operatori cui richiedere preventivi può avvenire: a) a seguito dell'acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; [...]”*
 - gg)** l'art. 8.5 della Procedura applicativa, per cui *“è fatta salva la facoltà del RUP di acquisire i preventivi via PEC secondo la necessità e la tipologia dell'affidamento, [...]”;*

ACCERTATO CHE

- hh)** il CPV più corrispondente al servizio in oggetto è 71351914-3 “*Servizi archeologici*”;
- ii)** il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ha individuato quale operatore economico cui richiedere un preventivo una società di archeologia, ossia un operatore economico che disponga al suo interno della figura professionale richiesta;
- jj)** il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'individuazione del soggetto a cui richiedere un preventivo, ha individuato il seguente operatore economico:
STUDIO AR.TE. ARCHEOLOGIA E TERRITORIO (PI 06666270969), associazione

professionale di S. Felisati e P. Sbrana, con sede in via Thaon di Revel, 19, 20159 Milano, (di seguito lo "Studio AR.TE."),

per le motivazioni di seguito indicate (cfr anche Allegato 1):

- lo Studio AR.TE., oltre allo studio dei dati bibliografici già effettuato, è la società che durante le indagini preliminari ha individuato le evidenze archeologiche che devono ora essere oggetto di scavo archeologico e che ha redatto la relazione sulle indagini preliminari, sulla base della quale la Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere del 24 novembre 2022, con le indicazioni per lo scavo archeologico;
- lo Studio AR.TE. gestisce le problematiche che caratterizzano l'attività archeologica;
- nell'ambito dei servizi archeologici, lo Studio AR.TE. può seguire ogni singolo lavoro dalle fasi preliminari a quelle conclusive, con competenze specifiche nelle assistenze e indagini archeologiche legate alle grandi opere extra-urbane;
- lo Studio AR.TE nasce nel 2009 dalla collaborazione di due archeologi professionisti con esperienza ultradecennale; si avvale dell'esperienza di soci e di una struttura di collaboratori esperti e qualificati e, ove richiesto, di figure professionali specializzate nei diversi settori dell'archeologia e nelle discipline scientifiche complementari e collabora con le Soprintendenze Archeologiche di tutta Italia ed è inserito negli elenchi delle ditte di fiducia delle Soprintendenze di Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio;

DATO ATTO CHE

- kk)** tutto ciò considerato, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto a richiedere il preventivo all'operatore economico di cui alla precedente lett. jj);

CONSIDERATO CHE

- ll)** con comunicazione del 6 febbraio 2023 CAL ha trasmesso via PEC (Prot. CAL-U-2023-00113) all'operatore economico sopra individuato la Richiesta di preventivo per l'eventuale affidamento del servizio in oggetto, richiedendo un preventivo in riduzione rispetto all'importo stimato di cui alla precedente lett. j);
- mm)** in data 8 febbraio 2023 il suddetto operatore economico ha fatto pervenire tramite PEC il proprio preventivo per l'affidamento in oggetto (Prot. CAL-E-2023-00214);
- nn)** il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento al preventivo presentato, ha riscontrato la conformità della documentazione inviata dal predetto operatore economico e la sussistenza del requisito speciale richiesto di cui all'art. 2.1, lett. b) della Richiesta di preventivo e alla precedente lett. n) della presente determina;

- oo)** l'importo massimo complessivo offerto per l'affidamento in oggetto dallo **Studio AR.TE. Architettura e Territorio** risulta pari a **Euro 25.000,00** (venticinquemila/00), oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, di cui:
- (i) Euro 15.000,00 (quindicimila/00)**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per le prestazioni di cui alla precedente lett. h) punti i., ii. e iii.;
- (ii) Euro 2.688,00 (duemilaseicentoottantotto/00)**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo per le prestazioni di cui alla precedente lett. h), punto iv.;
- (iii) Euro 7.312,00 (settemilatrecentododici/00)**, oltre oneri previdenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per le prestazioni ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- pp)** in particolare, l'importo di cui alla precedente lett. oo), punto (iii) è derivante dalla somma tra l'importo stimato pari a Euro 6.000,00, di cui alla precedente lett. j) punto 3), e l'importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario rispetto all'importo stimato della prestazione cui alla precedente lett. j) punto 2) (pari a Euro 4.000,00);
- qq)** il corrispettivo effettivo per le prestazioni di cui alla precedente lett. h), punti i., ii. e iii. verrà quantificato sulla base delle giornate effettivamente lavorate, della tariffa giornaliera di **Euro 216,00 (duecentosedici/00)** per operatore e della contabilizzazione delle giornate lavorate (numero addetti per giorno), effettuata mediante bollettario giornaliero controfirmato dal Direttore Lavori;

CONSIDERATO CHE

- rr)** la procedura di affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;

VISTI

- ss)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. Gianantonio Arnoldi;
- tt)** l'atto del 16 gennaio 2023 (Prot. CAL-U-2023-00047) con cui l'ing. Paolo Riccardo Morlacchi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- uu)** la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;

CONSIDERATO INFINE CHE

- vv) il Responsabile Unico del Procedimento propone di individuare quale affidatario del Servizio in oggetto lo **Studio AR. TE. Archeologia e Territorio**, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico individuato quale affidatario;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto in favore dell'associazione professionale **Studio Ar.Te. Archeologia e Territorio**, C.F. e P.IVA 06666270969, associazione professionale con sede in via Thaon di Revel, n. 19 - 20159 Milano;
2. di approvare, tenuto conto della quantificazione del corrispettivo di cui alla precedente lett. oo) l'importo massimo complessivo dell'affidamento pari a **Euro 25.000,00** (venticinquemila/00), oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge;
3. di approvare le condizioni di quantificazione del corrispettivo di cui al punto pp), sulla base delle giornate effettivamente lavorate, della tariffa giornaliera di **Euro 216,00** per operatore, e della contabilizzazione delle giornate lavorate (numero addetti per giorno) effettuata mediante bollettario giornaliero controfirmato dal Direttore Lavori;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina;
6. di stabilire che l'importo di cui al precedente punto 2 comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale esecuzione del servizio in oggetto, ivi incluse le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, le spese e gli oneri accessori, le spese vive e le spese di viaggio;
7. di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario.

Allegati:

- 1) Brochure **STUDIO AR.TE. Archeologia e Territorio**;
- 2) Schema di Contratto.

Milano, 10 febbraio 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Paolo Riccardo Morlacchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 21 aprile 2023